

▼ B

ALLEGATO VIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni indicate nella tabella seguente.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
1.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	Le macchine o i veicoli sono stati: a) spostati da una zona indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, - oppure b) puliti e sono stati liberati da terra e frammenti di piante prima dello spostamento dalla zona infetta.
2.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouiou <i>et al.</i> e da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
▼ <u>M9</u>		
2.1	Piante da impianto con substrato colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, - oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di <i>Popillia japonica</i> Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, - e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, - e iii) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman,

▼ **M9**

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
	e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Popillia japonica</i> Newman, e le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione: i) che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e ii) in cui il substrato colturale è rimasto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti, e iii) in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e v) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
3.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Ogni organizzazione o organismo di ricerca in possesso di tali materiali informa l'autorità competente dei materiali detenuti.

▼ M9

4.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alla voce 21	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Le prove di laboratorio devono: a) essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto; b) essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; c) essere eseguite su ogni unità del materiale: i) mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova, ii) mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per: — Andean potato latent virus; — Andean potato mottle virus; — Potato black ringspot virus; — Potato virus T; — isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus, — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou et al., — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>Indonesiensis</i> Safni et al.
----	---	--

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		iii) nel caso di sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leaf roll virus; d) comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.

▼ **B**

5.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival sono state rispettate.
6.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., oppure b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sono state rispettate.
7.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari: a) di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. è notoriamente assente, oppure b) di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. o ritenuto indenne da tale organismo nocivo in seguito all'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.
8.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente assenti, oppure b) zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti e: i) i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e da <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		oppure ii) i tuberi sono stati sottoposti a campionatura casuale dopo la raccolta e sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi, dopo aver applicato un metodo appropriato per indurre i sintomi o dopo aver effettuato prove di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati per rilevare la presenza di tali organismi nocivi e comunque al momento della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima dello spostamento, e sono risultati esenti da sintomi di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
9.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
10.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto i tuberi delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) appartengono a selezioni avanzate, e b) sono stati prodotti nell'Unione e c) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sono stati sottoposti nell'Unione a prove ufficiali di quarantena e, in tali prove, sono risultati esenti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
11.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli di cui alle voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10	Il numero di registrazione figura sull'imballaggio o, nel caso del trasporto di tuberi caricati alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento attestanti che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi ufficialmente registrati o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, documenti in cui è indicato che: a) i tuberi sono esenti da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> e b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, e ove opportuno, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouiou <i>et al.</i>, e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
12.	Piante da impianto con radici di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto quelle destinate all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
13.	Piante da impianto di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , oppure b) nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., eccetto piante, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE	Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
15.	Piante da impianto di <i>Cucurbitaceae</i> e <i>Solanaceae</i> , eccetto le sementi, originarie di zone: a) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus non sono notoriamente presenti b) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante. Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante, e i) il loro sito di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		oppure ii) le piante sono state sottoposte ad un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn e di altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus.
16.	Piante da impianto, di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, o dalla loro introduzione nell'Unione, in una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati né sintomi di <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tysserat e del suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, né la presenza del vettore nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, le piante da impianto sono state ispezionate visivamente prima dello spostamento e manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un sito di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e le piante da impianto sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
17.	Piante da impianto di <i>Platanus</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) registrato e controllato dalle autorità competenti, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		e iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.

▼ M9

17.1	Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.
------	--	---

▼ B

18.	Piante di <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto frutti e sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona indenne da <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
-----	--	--

▼ B**▼ M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
18.1	Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
19.	Piante da impianto di <i>Vitis</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure b) sono originarie di un sito di produzione in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di <i>Vitis</i> L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m dal sito di produzione delle marze, o di 40 m dal sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> L. dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e ii) è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e iii) le piante di <i>Vitis</i> L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate, oppure c) sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.
20.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine

▼ B

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
21.	Sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelle di cui alla voce 3	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi provengono da piante conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e che le sementi: b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepe-donicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, oppure soddisfano tutti i seguenti requisiti: i) sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera a); ii) sono state prodotte in un sito in cui sono state intraprese tutte le seguenti azioni: — garantire la prevenzione del contatto e misure di igiene in relazione al personale e agli oggetti quali attrezzi, macchine, veicoli, imbarcazioni e materiale da imballaggio, provenienti da altri siti che producono piante solanacee, per prevenire l'infezione; — utilizzare solo acqua esente da tutti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla presente lettera.
22.	Legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è stato sottoposto ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname; questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
23.	Corteccia separata dal tronco e legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da tali piante.	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono stati sottoposti ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
24.	Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., oppure b) il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti.
25.	Materiale da imballaggio in legno di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.	Il materiale da imballaggio in legno: a) è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

▼ M9

▼B

▼M15

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
26.	Piante di <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L., eccetto frutti e sementi	Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.
27.	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e altri oggetti di legno non trattato.	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, - oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
28.	Legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L.	Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.
29.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di <i>Chionanthus virginicus</i> L. e <i>Fraxinus</i> L.	La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, tranne nei casi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione.